COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 321

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 321

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti (1527) 321

PRESIDENTE 321, 323, 325

FORNALE, *Relatore* 321, 324

FRANZO 323

TRUZZI 323, 324

FERRARI RICCARDO 323, 324

BONEA 323

GOMBI 323, 324

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste* 324

La seduta comincia alle 10.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Armani e Scarascia Mugnozza.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bonea sostituisce, per la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno, il deputato Bignardi.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti (1527).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti » (1527).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nel corso della precedente riunione sorse una discussione in merito alla durata del contratto di affitto e ad altre questioni da regolamentare in sede di articolo 1. L'esame del disegno venne quindi rinviato, ed ora invito il Relatore a voler rendere edotta la Commissione del lavoro compiuto nel frattempo e delle proposte che egli intende presentare.

FORNALE, *Relatore*. Ritengo utile ricordare ai colleghi quali sono stati i principali motivi e concetti che hanno ispirato il presente disegno di legge, che io mi auguro possiamo sollecitamente approvare, perché ha destato molte attese, specie nelle zone della Val Padana, dove numerosissimi terreni sono condotti appunto da affittuari non coltivatori diretti.

Il primo motivo che ha originato questa legge è stato quello di assicurare ad una vasta categoria di imprenditori agricoli, gli affit-

tuari non coltivatori, condizioni di stabilità e di certezza dei propri diritti, onde poter operare con tranquillità in una ordinata e razionale agricoltura e con adeguati e non inutili investimenti.

Secondo motivo: poterli incitare e porli nelle condizioni di usufruire delle provvidenze legislative, proprio avendo la garanzia che per un certo numero di anni resteranno sui terreni che lavorano.

Si tratta di brevi norme, già in parte liberamente concordate tra le associazioni di categoria, che oggi con la presente legge noi veniamo a regolare ed a sanzionare. Direi in succinto che i punti fondamentali sui quali si articola il disegno di legge sono tre, e precisamente: 1) la determinazione della durata del contratto di affitto non inferiore a quella del ciclo culturale praticato nel fondo e comunque non inferiore a sei anni, prorogabili fino a nove, ove il locatore dia la disdetta del contratto e l'affittuario ne faccia richiesta almeno dodici mesi prima; 2) per i contratti in corso, la legge viene applicata non appena vengano a scadere, per non portare improvvise perturbazioni dei rapporti tra locatore ed affittuario, e tenendo conto che in genere i contratti in corso sono stati conclusi su periodi di breve durata. Comunque, in caso di proroga o di rinnovazione tacita, i contratti sono sottoposti alla disciplina della presente legge; 3) il contratto deve essere scritto, al fine di prevedere diritti ed obblighi da ambo le parti e con norme chiaramente espresse, che evitino ogni contrasto.

Faccio presente che la Commissione giustizia ha espresso il suo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, facendo presente soltanto poche osservazioni di carattere formale, che nel testo emendato che io ho preparato sono state considerate e che in parte decadono, come nel caso dei diciotto mesi di preavviso per la disdetta del contratto, che abbiamo ritenuto di portare a dodici.

Gli emendamenti al testo governativo da me presentati sono dovuti alla ricerca che ho compiuto per trovare un testo che risulti più semplice e chiaro possibile, pur mantenendone fermi i concetti ispiratori, che prima ho illustrati.

Infatti ho cercato di eliminare eventuali pericoli di espressioni non completamente chiare e portare quelle poche modifiche che furono fatte presenti dai vari gruppi nella discussione in sede referente, e che la situazione attuale di questo tipo di affittanze suggerisce.

Nel primo articolo è prevista la durata minima del contratto in sei anni e rinnovabile per altrettanto tempo, se nessuna delle due parti lo disdice.

Se il locatore 12 mesi prima della scadenza presenta la disdetta per lavorare direttamente il terreno o concederlo a coltivatori diretti, l'affittuario può chiedere con altrettanto anticipo una proroga di tre anni.

Il secondo articolo prevede come viene calcolata la misura del terreno che deve essere inserita nel contratto.

Nel testo da me emendato, ho ritenuto bene riunire gli articoli 4 e 5 in un solo articolo che porterà il numero 4. Infatti mi è sembrato logico raccogliere insieme norme omogenee ed esplicative di una stessa materia, onde arrivare alla formulazione di un articolo i cui comma siano conseguenti uno all'altro.

Ritengo necessario ora esaminare analiticamente gli emendamenti da me proposti, onde permettere che su di essi si apra la discussione.

Inizierò dall'articolo 1 il quale recita:

« Il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve avere una durata non inferiore a quella del ciclo di rotazione colturale praticato nel fondo e comunque non inferiore a sei anni.

Se non è stata data disdetta da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il contratto si rinnova per lo stesso periodo.

Nonostante la disdetta data dal locatore, il contratto è prorogato di diritto alla sua prima scadenza per un periodo non superiore a tre anni se l'affittuario ne fa richiesta almeno dodici mesi prima della suddetta scadenza e salvo che il locatore dichiari di voler concedere il fondo in affitto ad un coltivatore diretto o assumerne la diretta conduzione. Se il locatore, entro un anno dalla ottenuta disponibilità del fondo, non avrà adempiuto all'impegno assunto con tale dichiarazione, ovvero se cessa senza giusta causa dal condurre direttamente il fondo prima che siano trascorsi 3 anni, il disdettato avrà diritto al risarcimento del danno e al ripristino del contratto, salvi i diritti dei terzi in buona fede. La relativa azione dell'affittuario si prescrive entro due anni.

In caso di vendita o di concessione in enfiteusi, purché sia stata data disdetta almeno un anno prima di questo termine.

La disdetta di cui ai commi secondo e quarto e la richiesta di cui al terzo comma

del presente articolo non hanno effetto se non sono comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante atto notificato ».

FRANZO. Intendo rallegrarmi con il relatore, onorevole Fornale, perché è riuscito, attraverso gli emendamenti presentati al disegno di legge, a tener conto delle molte osservazioni emerse nelle precedenti riunioni in ordine a questo problema.

L'aver previsto una durata non inferiore a sei anni, l'aver stabilito una proroga di diritto non superiore a tre anni su richiesta unilaterale dell'affittuario e l'aver contemplato delle penalità a carico del locatore per eventuali inadempienze dello stesso, costituiscono indubbiamente punti positivi nei riguardi dell'efficacia del provvedimento.

Queste dunque le ragioni per le quali esprimo parere favorevole nei riguardi dell'articolo 1 così come è stato emendato dall'onorevole Fornale, riservandomi di presentare eventuali emendamenti nei riguardi degli altri articoli.

TRUZZI. Ho un dubbio che desidero sottoporre alla vostra attenzione. Al terzo comma dell'articolo 1 si parla di possibilità di proroga del contratto alla sua prima scadenza e si prospetta l'eccezione della concessione del fondo in affitto a un coltivatore diretto: fin qui va tutto bene; però la seconda eccezione riguarda l'assunzione della diretta condunzione; e questa norma non mi persuade affatto. Abbiamo cercato di configurare una lunga durata, soprattutto ai fini produttivi, nel senso cioè che un affittuario che prende un fondo in affitto deve normalmente fare dei notevoli investimenti; ora, avendo fissato nove anni, abbiamo assicurato anche una stabile incentivazione di investimenti sul fondo, suscettibile quindi di dare le più alte produzioni. Sei anni rappresentano indubbiamente già qualcosa, ma in Italia abbiamo da secoli una tradizione di contratti novennali, per cui con questa norma facciamo un passo indietro.

Secondo il suddetto terzo comma, il proprietario ha diritto di negare i tre anni di proroga se vuol condurre direttamente il fondo.

Già in partenza, insomma, l'affittuario sa di avere davanti a se sei anni, anziché nove. Quindi questo inciso mette in dubbio la durata di nove anni, che non ci sarà mai, soprattutto se il proprietario non sarà del tutto d'accordo con l'affittuario. Chiedo pertanto che la frase « o assumerne la diretta conduzione » venga tolta; se in effetti il proprietario intende dedicarsi a condurre la sua terra, dopo i tre anni in questione potrà farlo indefinitamente.

FERRARI RICCARDO. Io ritengo che il dilemma sia questo: fissiamo in partenza i nove anni o lasciamo le due subordinate. Contesto perciò quanto ha affermato l'onorevole Truzzi, che cioè l'affitto si riduca esclusivamente a sei anni, anche perché questo è effettivamente in contrasto con quanto ha detto in precedenza l'onorevole Franzo. L'onorevole Truzzi dovrebbe sapere che nella Valle Padana, per esempio, i contratti, anche se si fanno di sei anni, durano quasi sempre indefinitamente; a meno che, naturalmente, non vi sia una causa da una parte o dall'altra che possa validamente portare a una diversa conseguenza.

Un appunto all'articolo 1 riguarda il quarto comma, là dove si afferma che « in caso di vendita o di concessione in enfiteusi del fondo a coltivatori diretti singoli o associati, il contratto di affitto si risolve al termine dell'annata agraria successiva a quella in cui è stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi ». A questo riguardo io ritengo sia equo che il contratto abbia per lo meno la sua durata contrattuale.

BONEA. Dopo quanto ha detto l'onorevole Ferrari Riccardo mi limito ad associarmi alle sue osservazioni.

GOMBI. Noi abbiamo una posizione contraria in generale nei confronti del presente disegno di legge, soprattutto per il motivo della scelta politica che è stata fatta, malgrado le reiterate, e a mio parere suffragate con motivi ragionevoli, nostre richieste, e non solo nostre, di affrontare prima di tutto i problemi che riguardano l'affitto a coltivatori diretti. In varie circostanze noi abbiamo avanzato questa istanza, che invece non è mai stata recepita dalla maggioranza o dal Governo. Vi è poi un motivo subordinato: sono stati presentati adesso degli emendamenti che noi non abbiamo ancora avuto modo di valutare. Chiediamo pertanto un breve rinvio, che ci consenta un attento studio al fine di comprendere meglio il merito degli emendamenti presentati dalla maggioranza e sui quali dovremo esprimere il nostro parere, e formulare – se del caso – anche noi emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Gombi, lei dunque ha avanzato formale proposta di rinvio dell'esame del provvedimento alla giornata di domani, onde consentire a lei ed ai suoi colleghi di poter approfondire l'esame degli

emendamenti presentati dall'onorevole Fornale ed eventualmente presentarne degli altri.

Sentiamo l'opinione del Governo sulla richiesta di rinvio.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, trattandosi di un provvedimento assegnato alla Commissione in sede legislativa avevo ritenuto mio dovere partecipare personalmente alla sua discussione. Ora è stata avanzata la proposta di rinviare a domani l'esame dello stesso. Faccio presente che domani c'è il Consiglio dei Ministri e quindi non potrò essere presente. Colgo quindi l'occasione per esprimere sin da ora il mio pensiero nei riguardi del disegno di legge. Il provvedimento, che va visto nel suo vero significato, non costituisce né un fatto eccezionale né un fatto trascurabile, ma rappresenta un passo avanti nella nostra azione diretta a mettere ordine e dare certezza a tutti i rapporti contrattuali esistenti nella nostra agricoltura.

Il provvedimento dunque non ha la pretesa di risolvere da solo i grandi problemi che esistono in questo settore, ma segna innanzi tutto un miglioramento nell'interesse della produzione, che è l'interesse di tutto il popolo italiano.

Appare infatti evidente che, se è veramente nostra intenzione ottenere in quelle determinate zone uno sviluppo produttivistico, un miglioramento degli allevamenti, ecc., appare indispensabile dare agli imprenditori un minimo di respiro. In caso diverso come potremmo pretendere da essi che aggiornino i sistemi di conduzione o che adottino nuovi metodi di allevamento?

Per queste ragioni speravo veramente che questo disegno di legge, presentato sin dal giugno 1964, potesse essere rapidamente approvato da questo ramo del Parlamento.

Devo poi far presente che una eventuale richiesta di rimessione in Aula desterebbe in me serie preoccupazioni, a causa della saturazione esistente nel lavoro assembleare.

D'altro canto bisogna considerare che l'impegno del Governo di favorire lo sviluppo agricolo e di eliminare tutte le forme antiquate di conduzione agricola, resta privo di efficacia, se non si dà al Governo stesso la certezza di veder discussi i propri provvedimenti. Ora come è pensabile che possano essere presentati altri importanti disegni di legge in materia quando questo provvedimento di scarsa portata è ormai un anno che si trascina avanti?

Tengo a sottolineare chiaramente che, se si fa una politica del rinvio, non si ha più il diritto di rimproverare al Ministro di aver parlato di enfiteusi, di usi civici, di economie migliorataríe e così via, e di non aver mantenuto le sue promesse di un intervento legislativo.

Vi prego dunque di dare a queste mie parole il giusto valore.

TRUZZI. Faccio presente che potremmo anche aderire alla richiesta avanzata dallo onorevole Gombi se fossimo sicuri che poi domani non si chiedesse di rimettere il provvedimento in Aula. Infatti in questo caso ci troveremmo al punto di partenza con il solo vantaggio di aver perso del tempo.

Vorrei che su questo punto ci si intendesse chiaramente.

GOMBI. Vorrei fare una precisazione sulla « politica del rinvio ». Questo provvedimento era all'ordine del giorno della nostra Commissione un mese fa e fu tolto per vostra richiesta. Noi eravamo preparati sul testo originario e oggi ci siamo trovati di fronte a numerosi emendamenti. Vi chiediamo 24 ore di tempo per considerare il vostro elaborato e il Ministro prende occasione per farci la lezione sul « rinvio » che procrastina il lavoro in aula.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Non era mia intenzione dare nessuna lezione.

GOMBI. La partita, per questa questione, non si chiude certamente a nostro sfavore. Comunque il rinvio è stato chiesto al solo scopo di valutare meglio gli emendamenti presentati.

TRUZZI. Se aumenta la percentuale delle probabilità di definire la questione in sede di Commissione, non sono contrario al rinvio di una giornata.

FERRARI RICCARDO. Mi sembra che questo, della parte comunista, sia un modo di ragionare inammissibile: o voi consentite a quanto domandiamo, o altrimenti c'è la possibilità di rimettere in Aula il provvedimento. Bisogna discuterne, rifuggendo da questi sistemi alquanto ricattatori.

FORNALE, *Relatore*. Due cose desidero precisare: anzitutto, l'attesa è molto forte, e da più parti, anche da parte comunista, mi è stato sovente domandato se la legge fosse stata approvata o a che punto dell'*iter* fosse giunta; secondariamente, nel caso i colleghi di parte comunista presentassero degli emendamenti, sarebbe opportuno che noi potessimo prenderne visione prima della discussione.

PRESIDENTE. Sono state fatte delle opportune considerazioni, ma io vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che il Regolamento stabilisce delle precise facoltà. Mi sembra del resto si possa desumere dalla discussione svoltasi che vi è un impegno di carattere generale a facilitare l'*iter* della presente legge, piuttosto che a intralciarlo. La richiesta di rinvio è motivata unicamente dal desiderio di approfondire ulteriormente il contenuto della legge, in relazione agli emendamenti che sono stati presentati.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la seduta è rinviata.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI